



2024/1805

25.6.2024

DECISIONE (PESC) 2024/1805 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2024

che modifica la decisione (PESC) 2019/2009 a sostegno degli sforzi dell'Ucraina volti a combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, in cooperazione con l'OSCE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/2009 ⁽¹⁾.
- (2) La decisione (PESC) 2019/2009 prevede un periodo di 36 mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
- (3) Il 18 novembre 2022, la decisione (PESC) 2022/2276 del Consiglio ⁽²⁾ ha prorogato di tredici mesi il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2019/2009 fino al 23 gennaio 2024.
- (4) Il 16 gennaio 2024, la decisione (PESC) 2024/330 del Consiglio ⁽³⁾, ha prorogato di ulteriori sei mesi il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2019/2009 fino al 21 luglio 2024.
- (5) L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha chiesto una proroga di ulteriori sei mesi del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2019/2009 fino al 21 gennaio 2025 in considerazione del ritardo nell'attuazione delle attività del progetto di cui alla decisione (PESC) 2019/2009 dovuto all'impatto della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina.
- (6) Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/2009 fino al 21 gennaio 2025 è possibile senza implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.
- (7) Tenendo conto di quanto precede, è opportuno accettare la richiesta di proroga modificando di conseguenza la decisione (PESC) 2019/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione (PESC) 2019/2009 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 21 gennaio 2025.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2024

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2019/2009 del Consiglio, del 2 dicembre 2019, a sostegno degli sforzi dell'Ucraina volti a combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, in cooperazione con l'OSCE (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2022/2276 del Consiglio, del 18 novembre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2019/2009 a sostegno degli sforzi dell'Ucraina volti a combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, in cooperazione con l'OSCE (GU L 300 del 21.11.2022, pag. 42).

⁽³⁾ La decisione (PESC) 2024/330 del Consiglio, del 16 gennaio 2024, che modifica la decisione (PESC) 2019/2009 a sostegno degli sforzi dell'Ucraina volti a combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, in cooperazione con l'OSCE (GU L, 2024/330, 17.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/330/oj>).